



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale Verbale di deliberazione n. 135 del 22/06/2022

OGGETTO: (CL-08-22) Concessione terreni comunali in C.da Schiavi

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **12:15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO CASTIGLIONE

Sono presenti:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
LEO CASTIGLIONE - Sindaco	Si	
CRISTIANA CANOSA - Assessore	Si	
VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco	Si	
MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore	Si	
MASSIMO PETACCIA - Assessore		Si
MARIA GIAMBUZZI - Assessore	Si	

Totale: 5	Totale: 1
------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.

Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 22 febbraio 2007, avente ad oggetto “Regolamento per la concessione di immobili di proprietà comunale ad istituzioni, pubbliche o private non lucrative”;

VISTO l’art. 71, comma 2 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017 “*Codice del Terzo settore*”;

VISTA la deliberazione G.C. n. 230 del 23.12.2021, con la quale sono stati aggiornati i valori base per la definizione dei canoni di locazione degli immobili comunali;

PRESO atto che Tatasciore Sergio, con nota del 30.05.2022, al prot. dell’Ente n. 21743, ha chiesto la concessione in comodato d’uso gratuito dei terreni situati in C.da Schiavi, individuato al foglio 16 NCTU, part. 19, 20, 34, 142, 159, al solo fine della cura e della manutenzione degli stessi e dell’allestimento di un orto sociale;

TENUTO CONTO che nell’ambito degli interventi a favore dei cittadini, finalizzati a mantenere le persone nel loro tessuto sociale e a favorire le attività senza fini di lucro e ricreative di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché al fine di dare attuazione alle necessità di riqualificazione territoriale di tipo ecologico ed ambientale, l’Amministrazione Comunale intende favorire iniziative per la concessione di terreni comunali inutilizzati per la gestione di orti sociali;

CONSIDERATO che i terreni suddetti sono attualmente inutilizzati ed hanno una destinazione urbanistica a standard F1;

TENUTO CONTO che per il Comune di Ortona i suddetti terreni, anche se non utilizzati, costituiscono un onere per la manutenzione delle erbe infestanti;

RITENUTO opportuno e per l’Ente concedere temporaneamente tali terreni per le finalità sociali indicate nel presente provvedimento, per sgravare l’Ente dagli oneri manutentivi e di presidio e custodia delle aree, nelle more della definizione degli interventi da porsi in atto sulle predette aree;

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni:

1. di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore IV – Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

2. Di autorizzare la concessione temporanea in comodato d’uso gratuito dei terreni di proprietà comunale, siti in Ortona, C.da Schiavi distinti in Catasto al Fg.16, part. 19, 20, 34, 142, 159, alle seguenti condizioni:

- la concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con semplice preavviso di almeno 30 giorni e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario;
- La concessione dell’orto ha durata triennale e può essere rinnovata per un ugual periodo, salva la revoca da parte dell’Amministrazione comunale;
- Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione agricola; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito

ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;

- Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme di seguito indicate;
 - 1) a mantenere l'area assegnata in stato decoroso, con divieto di deposito di attrezzi, materiali e mezzi;
 - 2) a non realizzare opere o modifiche al lotto concesso senza previo parere scritto dell'Amministrazione;
 - 3) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;
- In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata della concessione;
- Le aree devono essere preferibilmente coltivate biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente; l'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.
- Sono a carico del Concessionario le spese di gestione del lotto concesso (acqua, energia, elettrica, ecc.), e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo;
- Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso delle aree concessione;

3. Di demandare i competenti Dirigente comunali, per quanto di rispettiva competenza, al compimento delle attività amministrative occorrenti per la realizzazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

IL PRESIDENTE
f.to **LEO CASTIGLIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO
